



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 58

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE –
SENTENZA TAR LA ZIO N.
11392/15.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che il Tar Lazio con sentenza n. 11392 del 24 settembre 2015 ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Forense e da altri COA contro l'ANAC per l'annullamento delle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 144/14 e n. 145/14, recanti le determinazioni dell'Autorità sulla applicazione della l. n. 190/12 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali.

Il Tar Lazio ha sancito che gli Ordini professionali, nella fattispecie il CNF ed alcuni COA, enti pubblici non economici, sono assoggettati agli oneri di trasparenza, di pubblicità ed informativi di tipo patrimoniale imposti dalla l. n. 190/12 e dagli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/13 come ogni altra Pubblica Amministrazione.

La suddetta sentenza appare di particolare rilievo per tutte le strutture ordinistiche perché si sofferma ampiamente sulla natura giuridica degli Ordini professionali e di seguito se ne riportano alcune parti significative.

Il Tar Lazio ha affermato in particolare che "la definizione positiva di enti pubblici non economici che il citato art. 24 della legge di riforma forense riserva al Consiglio Nazionale Forense e agli Ordini circondariali deve ritenersi di per sé sufficiente al rigetto delle censure in esame". **Il Tar Lazio rileva che "non è ipotizzabile che l'art. 2, comma II bis, del D.L. n. 101/2013 abbia potuto avere la funzione di sottrarre al novero degli enti pubblici non economici le organizzazioni ordinistiche.** Tale ipotizzata sottrazione si rivelerebbe di difficile comprensione, ad appena un anno dalla entrata in vigore sia della riforma forense (che in quel novero di enti ne ha cristallizzato la presenza con l'art. 24) che della legge di contrasto alla corruzione (che si riferisce indistintamente a tutti gli enti pubblici non economici). Si deve evidenziare, inoltre, che, per il legislatore della riforma, **neppure la natura associativa degli enti in questione, espressamente**

menzionata nell'art. 24, ne ha impedito l'iscrizione al novero degli enti pubblici non economici". "Neppure l'esclusivo finanziamento mediante i contributi degli iscritti (altro argomento cui i ricorrenti annettono valenza escludente dal novero degli enti pubblici assoggettati alla normativa contro la corruzione) ha fatto desistere il legislatore dal qualificare espressamente le organizzazioni ordinistiche quali enti pubblici non economici".

"Il fatto che determinati enti siano finanziati esclusivamente da prestazioni patrimoniali imposte agli iscritti, non comporta necessariamente che tali risorse non abbiano finalità pubbliche". "E dunque non è esatto, alla luce del diritto positivo, affermare che la ragion d'essere degli ordini professionali sia (solo) quella di fornire servizi agli iscritti, posto che la norma appena riportata palesa, in sintesi, che l'ordinamento affida a detti enti, e agli appartenenti alla categoria di cui essi sono espressione, una rilevante parte della tutela del diritto di difesa -per tutti i consociati- garantito dall'art. 24 della Costituzione. I servizi riservati agli iscritti, sotto questo profilo, assumono valenza non suscettibile di minare la natura pubblica degli enti e di queste stesse funzioni: si pensi alla gestione e tenuta degli albi o al rilascio del parere di congruità sugli onorari richiesti al cliente, che appaiono funzionali, in primo luogo, alla tutela del diritto di difesa, perché garantiscono la qualità della prestazione professionale e la sua giusta (per l'avvocato, ma anche per il cliente) remunerazione". "E' appena il caso di precisare che quella appena prospettata è operazione che postula proprio la cogenza immediata e diretta di tutti gli obblighi previsti dalla disciplina di contrasto alla corruzione; ed è, quindi, ben altro rispetto a quanto vorrebbero vedere affermare gli Ordini ricorrenti, ossia la loro sottoposizione ai medesimi obblighi solo parziale (perché, in tesi, limitata dalle caratteristiche organizzative e dimensionali degli Ordini stessi) e mediata dalla propria regolamentazione interna".

In conclusione al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo integrale della sentenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani



All. n. 1

